

# STATUTO

## Associazione di Promozione Sociale “IL CERCHIO”



### Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

ART. 1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della Legge Regionale Toscana 42/2002, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata IL CERCHIO, con sede in Firenze in via dell'Argingrosso 135/5.  
La sua durata viene stabilita a tempo indeterminato

ART. 2) L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.  
E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare l'associazione si pone come finalità istituzionali tramite le sue iniziative e servizi, di promuovere e organizzare attività didattiche, pedagogiche, educative, ludiche, ricreative, culturali, teatrali, artistiche e sportive, ponendovi al centro la crescita individuale della persona. La finalità è quella di favorire, attraverso momenti di socialità e di confronto, lo sviluppo del benessere, delle capacità e delle potenzialità presenti in ogni essere umano. L'Associazione trova e promuove le sue finalità nel campo didattico, educativo, pedagogico, sociale, culturale, sportivo e morale, mantenendo il proprio carattere laico. L'Associazione è apolitica.

Per adempiere allo scopo sociale, l'Associazione:

- a) svolge e organizza, in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti pubblici o privati, attività didattiche, ludico-ricreative, artistiche, culturali e sportive, laboratori, corsi e attività in ogni altro settore della cultura e della crescita personale;
- b) interviene nel campo dell'educazione e della didattica con attività rivolte ai minori e ai giovani, attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo negli enti locali, istituti, scuole, atte ad agevolare lo studio e la preparazione riferita allo scopo sociale;
- c) può organizzare per gli associati qualsiasi attività ricreativa, culturale, sportiva, artistica, didattica, come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campi scuola, centri estivi, per approfondire e promuovere la conoscenza delle tematiche riferite allo scopo sociale: inoltre può gestire attività di ricreazione e ristorazione volte a promuovere e favorire l'incontro tra soci;
- d) può avvalersi di opere di volontariato ai termini di legge per fini sociali, didattici, artistici e sportivi.

### Associati

ART. 3) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione e coloro che dietro loro domanda vengano ammessi a tale categoria dall'assemblea degli associati.

Sono associati ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età vengano ammesse dietro richiesta con delibera dell'organo amministrativo.

Possono anche essere ammessi quali associati ordinari, i minori dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci, con delibera dell'organo amministrativo.

La qualità di associato è personale e non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualifica di associato verrà meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, che potranno essere presentate per iscritto in qualsiasi momento;
- per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- per morosità nei pagamenti dei contributi associativi;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari, indisciplina e indegnità;
- per decesso.

La qualifica di socio fondatore non ha scadenza, fatti salvi i casi di cui sopra.

La qualifica di socio ordinario dura per il tempo dell'anno sociale e cessa al termine dello stesso. I soci ordinari che vorranno rinnovare la loro partecipazione dovranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione implica nel richiedente la perfetta conoscenza e la piena osservanza ed accettazione dei principi e delle norme associative e delle eventuali disposizioni regolamentari e dei diritti, doveri, oneri facenti capo all'associato.

I soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro spettano per l'appartenenza all'Associazione, secondo criteri di pari opportunità. In particolare, hanno diritto di voto nelle assemblee e hanno diritto nonché l'impegno, secondo le proprie possibilità, di partecipare attivamente al perseguimento degli scopi associativi.

ART. 4) Le attività dell'Associazione sono aperte anche a persone e associazioni non iscritte, dette aderenti, le quali hanno diritto di parola e contribuire al patrimonio dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

ART. 5) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART. 6) L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

### **Organi dell'Associazione**

ART. 7) Gli Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- il Vice Presidente

#### ART. 8) Assemblea degli Associati

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

In particolare, l'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente;
- sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sul preventivo economico per l'anno successivo;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione, indirizzi e programma delle attività proposte al Consiglio Direttivo;
- sulle modifiche del presente Statuto;
- sull'approvazione o modifica di eventuali regolamenti interni;
- su quant'altro a lei demandato per legge o atto costitutivo.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di una delega.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun soci o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente il luogo, l'ora e gli argomenti previsti all'ordine del giorno. La convocazione è da recapitare o pubblicare non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 9) L'Assemblea degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi in prima convocazione la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti e che la delibera sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre che partecipi in prima convocazione la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti e che la delibera sia assunta con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti come previsto nell'art. 22.

ART. 10) Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

La carica sociale di membro del Consiglio Direttivo è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per conto dell'Associazione.

Il consiglio Direttivo dura in carica uno o più anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 11) Il Consiglio Direttivo, ove non vi provveda l'assemblea, nomina il Presidente cui spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Inoltre, ove lo crede opportuno, il Consiglio Direttivo nomina uno o più vicepresidenti, il segretario e il tesoriere. I membri del Consiglio provvederanno a cooptare sostituti in caso di dimissioni, radiazioni, decadenza o morte.

ART. 12) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Al Consiglio Direttivo sono trasferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo di competenza tutto ciò che per legge o per atto costitutivo non è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea degli associati.

ART. 13) Il Consiglio Direttivo determina il programma di attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, coordinando l'esecuzione e autorizzando la spesa.

ART. 14) Il Consiglio Direttivo accoglie e respinge le domande degli aspiranti associati, nonché delibera nei casi in cui viene a mancare la qualità di associati.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa depositi e prestiti, le banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie e restrizioni di ipoteche, trascrizioni ed annodamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa depositi e prestiti e di ogni altro Ente pubblico o privato ed i suoi funzionari da ogni responsabilità.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì nelle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare.

ART. 16) La gestione dei libri sociali e contabili è affidata al Consiglio Direttivo. I soci possono chiedere di prenderne visione, dando 15 (quindici) giorni di preavviso.

### **Bilancio Consuntivo e Preventivo**

ART. 17) Il Consiglio Direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

### **Presidente e Vice Presidente**

ART. 18) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ove non vi provveda l'Assemblea, tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente eletto è delegato a compiere tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti nei riguardi di Pubbliche Autorità e Privati per il riconoscimento della presente Associazione nei confronti di chiunque.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente stesso, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte agli Associati, a terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione sono devolute al Presidente del Consiglio Direttivo; la firma sociale e la rappresentanza spettano pure al Vice Presidente e agli altri componenti del Consiglio ai quali siano stati delegati poteri dal Consiglio Direttivo e nei limiti dei poteri delegati.

Gli incarichi di Presidente e di Vice Presidente hanno durata pari a quella del Consiglio Direttivo e sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per conto dell'Associazione.

### **Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione**

ART. 19) Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 20) Contributi

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale d'esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.

Il compito di fissare i contributi ordinari e straordinari è dato al Consiglio Direttivo.

### **Responsabilità patrimoniale**

ART. 21) L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

### **Scioglimento dell'Associazione**

ART. 22) Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea degli associati.

Per deliberare lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti fra non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Disposizioni finali**

ART. 23) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla L.R.T. 42/2002, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Firenze, 7 novembre 2008

|  |
|--|
| <p>ASSOCIAZIONE "IL CERCHIO", VIA di Capornia 15 – 50139 FIRENZE c.f. 94164140488<br/>P.IVA: 06199110484</p> |
|--|